



TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO

all'udienza del 27/05/2022 nel procedimento n. **XXX /2020** tra le parti:

Ricorrente:

- **XXXXXXXX XXXXXXXX**, con l'avv. ROSA DENIS, l'avv. MARIA MANISCALCO, l'avv. GIOVANNI RINALDI, l'avv. WALTER MICELI, l'avv. FABIO GANCI

Resistente:

- **MINISTERO ISTRUZIONE** ,
elettivamente domiciliato in Treviso presso la sede dell'Ufficio scolastico provinciale, rappresentato e difeso da funzionario delegato ex art. 417-bis c.p.c..

sono comparsi per il Sig. XXXXXXXX l'avv. Rosa Denis e per il Ministero il dr. XXXXXX .Il procuratore attoreo si richiama agli atti di causa e insiste per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso.

Il dr. XXXXXX a propria volta si riporta agli atti chiedendo il rigetto del ricorso.

A questo punto le parti si allontanano rinunciando ad attendere fino all'orario di lettura della sentenza e il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio dà lettura di sentenza contestualmente motivata.

IL GIUDICE
DR. XXXXXXXXXXXXXXXX



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE DI TREVISO

all'udienza del 27/05/2022 il giudice del lavoro dr.ssa XXXXXX XXXXXX
ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 c.p.c.

nella causa n. XXX /2020 tra le parti:

Ricorrente:

- **XXXXXX XXXXXXXX**, con l'avv. ROSA DENIS, l'avv. MARIA MANISCALCO, l'avv. GIOVANNI RINALDI, l'avv. WALTER MICELI, l'avv. FABIO GANCI

Resistente:

- **MINISTERO ISTRUZIONE** ,
elettivamente domiciliato in Treviso presso la sede dell'Ufficio scolastico provinciale, rappresentato e difeso da funzionario delegato ex art. 417-bis c.p.c..

IN PUNTO: retribuzione professionale docenti

Conclusioni delle parti:

Parte ricorrente:

Reiectis adversis

- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 946,31 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ministero convenuto:

In via preliminare

- riconoscere la prescrizione quinquennale

Nel merito



*-rigettare la domanda attorea perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto
-rigettare la richiesta di corresponsione del compenso accessorio Con vittoria di spese,
competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi
dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, l. 12 novembre 2011
n. 183.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierno ricorrente ha adito questo tribunale deducendo di essere un docente abilitato per la classe concorsuale A060, con ultima sede di servizio, al momento della domanda, presso il XXXXX XXXX (XXXXXXXXXX).

Ha allegato di essere stato utilizzato dal MIUR in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, e di non aver percepito, durante l'anno scolastico 2015/2016, la retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e "corrisposta dal MIUR, sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno".

Ha dedotto tuttavia di avere svolto, nell'anno scolastico in questione, supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.

Richiamato il c.d. principio di non discriminazione così come applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza di Cassazione – già pronunciata sul punto con l'ordinanza n. 20015/18 – ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento dell'emolumento in questione per i periodi lavorati negli indicati anni scolastici.

Il Ministero si è costituito sostenendo che la retribuzione professionale docenti prevista dall'art.7 del CCNL 2001 valorizza la funzione svolta dai docenti nella realizzazione di processi innovatori e nel miglioramento del servizio scolastico, e compete al personale di ruolo e ai docenti con contratto annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto), mentre non compete ai docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatiche finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi.



Tribunale di Treviso

Ha osservato che il rinvio all'art.25 operato dall'art.7, comma 3, CCNL 15.3.2001, determina una delimitazione dei destinatari della "retribuzione professionale docenti", con conseguente spettanza di tale voce retributiva solamente nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.

La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa all'udienza del 27.5.'22.

Sulla questione oggetto di causa è intervenuta la Suprema Corte, con ordinanza n.20015/2018.

Secondo il giudice di legittimità l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, va interpretato nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999. Il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, non potendo estendersi all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.

Tale principio di diritto è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 6293/2020.

L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal Ministero non trova, in concreto, applicazione: la notifica del ricorso è del 23.4.'20, e non vi sono ratei della RPD, antecedenti al 23.4.'15, che siano qui richiesti.

Il Ministero va condannato a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione professionale docente, pari ad Euro 5.82 giornalieri (somma non contestata), per tutti i periodi di lavoro a termine svolti (così come in ricorso allegati e documentati).

Le spese di lite seguono la soccombenza tenendo conto del modesto valore della causa.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al



Tribunale di Treviso

servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero convenuto nell'anno scolastico 2015/2016;

2) Per l'effetto, condanna il Ministero convenuto al pagamento delle relative differenze retributive, pari ad Euro 5.82 giornalieri per tutti i periodi di lavoro a termine svolti, come in parte motiva indicati, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;

3) condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 610,00= oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Treviso, 27/05/2022

Il Giudice

Dott. XXXX XXXXX